



**UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, come
modificato dal decreto-legge 07.04.2025, n. 45, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 79/2025**



INDICE

Art. 1 – Definizioni	pag. 3
Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca	pag. 3
Art. 4 – Modalità di selezione	pag. 3
Art. 5 – Attivazione delle procedure di selezione	pag. 4
Art. 6 – Bando di selezione	pag. 4
Art. 7 – Commissione giudicatrice	pag. 5
Art. 8 – Candidati ammissibili alle selezioni	pag. 5
Art. 9 – Modalità di svolgimento delle selezioni	pag. 6
Art. 10 – Termine del procedimento	pag. 7
Art. 11 – Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse	pag. 7
Art. 12 – Stipula del contratto di lavoro e relativa regolamentazione	pag. 8
Art. 13 – Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca	pag. 9
Art. 14 – Cessazione, decadenza, recesso e risoluzione del rapporto di lavoro	pag. 9
Art. 15 – Incompatibilità	pag. 9
Art. 16 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo	pag. 10
Art. 17 – Svolgimento di ulteriori incarichi	pag. 10
Art. 18 – Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca	pag. 10
Art. 19 – Sospensione dell'incarico di ricerca	pag. 11
Art. 20 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	pag. 11



Art.1. Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- «per incarico di ricerca»: un contratto individuale di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e che regola la collaborazione, dell'attività di ricerca definendo diritti e doveri delle parti;
- «per proroga del contratto»: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- «per rinnovo del contratto»: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione delle attività di assistenza alla ricerca;
- «per nuovo contratto»: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione o nuovo conferimento diretto.

Art.2. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari degli «incarichi di ricerca» di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240.
2. Gli «incarichi di ricerca» sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor presso Dipartimenti e Centri che svolgono attività di ricerca e/o coordinamento di progetti di ricerca in relazione alle attività dei Dipartimenti/Centri partecipanti al progetto, di seguito indicati con il termine "Struttura".
3. L'Università degli Studi L'Orientale può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, contratti a tempo determinato, denominati «incarichi di ricerca», finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Art.3. Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli «incarichi di ricerca» hanno durata minima di almeno un anno e durata massima, compresi i rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca, dei contratti di ricerca di cui all'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, degli incarichi post doc di cui all'art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240 e dei contratti di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Ai fini della durata complessiva dei già menzionati rapporti ai sensi dei commi 1, 2 e 4 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art.4. Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio ad opera di una commissione giudicatrice e la pubblicità degli atti.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le Strutture possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati all'Albo di Ateneo e sul sito internet di Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, con le modalità descritte nell'art.10 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.
3. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea, da altri enti di ricerca istituzioni fondazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali riconosciuti nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che includano la valutazione del profilo del candidato e che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata, su richiesta della Struttura cui



afferirà l'incaricato di ricerca, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art.5. Attivazione delle procedure di selezione

1. L'attivazione delle procedure degli incarichi di ricerca è proposta dall'Organo deliberante competente della Struttura di riferimento (Dipartimenti/Centri), e deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b. la durata degli incarichi;
 - c. il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, a cui l'incaricato di ricerca è chiamato a collaborare;
 - d. il tutor;
 - e. il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
 - g. la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - h. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i. che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - j. l'importo del trattamento retributivo annuo lordo, secondo quanto previsto all'art.16, commi 1 e 2;
 - k. la copertura economica dello stesso;
 - l. i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 9, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - m. i requisiti di partecipazione, il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 3, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - n. eventuali ulteriori titoli oggetto di valutazione correlati a specifiche disposizioni;
 - o. la lingua straniera in cui può eventualmente essere sostenuto il colloquio, oltre l'italiano;
 - p. l'eventuale lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata durante il colloquio.
3. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli incarichi di ricerca possono essere a carico totale o parziale di fondi nelle disponibilità dei dipartimenti, ovvero di altri soggetti terzi sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi, convenzioni o atti che formalizzano il finanziamento.
4. L'importo complessivo degli oneri a carico dei dipartimenti e degli altri soggetti non può essere inferiore al costo del contratto.
5. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.
6. Limitatamente agli Enti Pubblici, alle società a partecipazione pubblica, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai medesimi soggetti che abbiano già consolidati rapporti con l'Università di Napoli L'Orientale, i dipartimenti possono sottoscrivere atti di donazione o di convenzioni prevedendo proprie idonee garanzie (quale l'accantonamento di appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio) in caso di mancati incassi delle quote dovute dai soggetti di cui sopra.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca nonché degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati.
8. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art.6. Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 5, anche:
 - a. le modalità di selezione;
 - b. i requisiti per la partecipazione;
 - c. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d. le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - e. termini e modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio orale;



- f. il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - g. il richiamo ai diritti e i doveri della posizione.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
 3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo a Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque, non inferiore ai 10 giorni.

Art.7. Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando e di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante. La Commissione è nominata con decreto dal Rettore su proposta dell'Organo deliberante della Struttura interessata. Possono essere nominati anche professori o ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. L'Organo deliberante della Struttura propone la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, l'Organo deliberante della Struttura si esprime anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse. In casi di urgenza motivati la nomina della Commissione può avvenire anche contestualmente all'attivazione della procedura. In casi di urgenza motivati la nomina della Commissione può avvenire anche contestualmente all'attivazione della procedura.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio orale potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art.8. Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare ai bandi di selezione e o ad avvisi di manifestazione di interesse i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di



ammissione alla selezione, del titolo di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o ancora titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice, conseguito non più di sei anni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande e di un curriculum idoneo allo svolgimento di assistenza all'attività di ricerca.

2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 38;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art.9. Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio orale pubblico, se specificato dal bando, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche nella lingua straniera indicata nel bando. Il colloquio potrà essere effettuato anche con modalità telematiche che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Attenenza del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai contenuti del/i settori scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegare con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione, nonché del contributo individuale del candidato alle stesse;
 - c) ove previsto nel bando, colloquio volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.
5. Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di 100 punti. Il punteggio riservato singolarmente a ciascuno dei tre criteri di cui al comma 4 deve essere almeno pari a 20 punti. Il punteggio massimo da riservare a ciascun criterio di cui al comma 4 è specificato dal bando.
6. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce le modalità di svolgimento del colloquio orale ove previsto dal bando e i criteri di dettaglio e le modalità per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, da formalizzare nei relativi verbali tenendo conto di quanto specificato nel comma 4 che precede.
7. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. Non sono ammessi all'eventuale colloquio, o ad ogni modo sono esclusi dalla selezione, i candidati che, a giudizio della Commissione, non siano in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca.
8. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio orale, ove previsto, indicando anche l'eventuale non ammissione al colloquio.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio orale, ove previsto, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e assegna il relativo punteggio. Il colloquio si intende non superato qualora sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera, se prevista dal bando.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il colloquio, sommando il punteggio ottenuti in relazione ai criteri di cui al comma 4 e individua il vincitore o i vincitori, qualora la procedura sia bandita per più posizioni, della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi. Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.



Art.10. Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore o dei vincitori, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione giudicatrice può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 60 giorni.
2. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di accertamento della regolarità degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore o dei vincitori. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per la sottoscrizione del contratto. Il termine stesso è, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto, che avverrà secondo le modalità indicate al successivo periodo; detto termine non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni e superiore a novanta giorni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
3. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico e con la copertura finanziaria del contratto.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 180 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti e approvazione della graduatoria, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di incarico di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dall'Organo deliberante della Struttura.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

Art.11. Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse

1. Secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, i responsabili scientifici di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi possono richiedere al responsabile della Struttura che gestisce il finanziamento l'attivazione di procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca, descritte dal presente articolo.
2. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 5, comma 3, ad accezione di quelli alle lettere l), o), p) e q), anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) le pubblicazioni che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
 - d) il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - e) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
 - f) il richiamo ai diritti e i doveri del rapporto di lavoro.
3. L'avviso di manifestazione di interesse è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo ufficiale di Ateneo. Nei casi di urgenza, connessi alle necessità del progetto di ricerca, è possibile prevedere un termine minore, comunque non inferiore ai 10 giorni.
5. La selezione del candidato o dei candidati cui conferire l'incarico o gli incarichi, nel caso di procedure bandite per più posizioni, avviene mediante il conferimento diretto ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico e che, comunque, rispettino i requisiti di partecipazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
6. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
7. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile scientifico del progetto di Ricerca che potrà audire tutti o parte dei candidati, qualora ciò sia ritenuto utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico. Preliminarmente alla valutazione il Responsabile



scientifico rilascia alla Struttura un'apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità con i candidati ai sensi degli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile. Nel caso di accertata incompatibilità del Responsabile scientifico, il Responsabile della Struttura (Direttore del Dipartimento e/o Presidente del Centro) individua, ai fini della valutazione, altro professore o ricercatore, inquadrato nel settore scientifico disciplinare o in subordinate nel gruppo scientifico disciplinare oggetto dell'incarico di ricerca o coinvolto nel gruppo di ricerca del progetto che finanzia la posizione.

8. A seguito della valutazione, il Responsabile scientifico del progetto di Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo e stilando una graduatoria di merito dei candidati idonei, motivando adeguatamente le scelte. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei sono inseriti in apposito verbale. Il candidato o i candidati, qualora la procedura preveda più posizioni, ritenuti maggiormente qualificati a svolgere l'attività oggetto dell'incarico sono individuati secondo l'ordine della graduatoria di merito.
9. Il Responsabile scientifico del progetto dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dal competente ufficio della Struttura. Sulla base di una richiesta motivata, il responsabile della Struttura può concedere una proroga fino a un mese.
10. La regolarità degli atti della procedura di conferimento diretto e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Rettore. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei, è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.
11. Al procedimento di sottoscrizione del contratto si applica quanto previsto all'art. 12, commi da 2 in poi.

Art.12. Stipula del contratto di lavoro e relativa regolamentazione

1. La Struttura all'atto della stipula del contratto di conferimento dell'incarico di ricerca invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e innovazione;
 - d) i diritti e doveri del titolare di incarico di ricerca;
 - e) la Struttura e la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
 - f) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - g) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le proprie attività al tutor. In caso di mancata consegna della relazione non si procederà al rinnovo dell'incarico;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
 - i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - j) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - k) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto individuale di conferimento di incarico di ricerca è sottoscritto dall'incaricato e dal Rettore.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, salvo quanto previsto all'art.13, comma 4.
5. L'incaricato svolge esclusivamente l'attività di assistenza alla ricerca e innovazione inerenti il/i settore/i scientifico disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.
6. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
8. In caso di richiesta di incarichi esterni, fermo restando quanto previsto all'art. 17, si pronuncia l'Organo deliberante della Struttura, tenuto conto del parere del responsabile della ricerca, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività da svolgere. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
9. L'incaricato può essere autorizzato ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio incarico;
10. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in



materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. Agli incarichi di ricerca si applica in materia di astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia, quanto previsto dall'art. 16, comma 3.

Art. 13 - Proroga e Rinnovi degli incarichi di ricerca

1. La proroga e il rinnovo del contratto sono proposti dall'Organo deliberante competente della Struttura di riferimento (Dipartimenti/Centri), all'Ufficio dell'Amministrazione competente nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. Il rinnovo del contratto deve avere durata minima pari a 6 mesi. L'eventuale proroga o rinnovo dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 2 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della medesima legge, come previsto anche all'art. 3, commi da 1 a 5.
3. La proposta dell'Organo deliberante della Struttura dovrà essere comunicata, all'Ufficio dell'Amministrazione competente, almeno due mesi prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga o il rinnovo del contratto è sottoscritta dall'incaricato e dal Rettore.

Art. 14 - Cessazioni, decadenza, recesso e risoluzione del rapporto di lavoro

1. Decadono, dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla Struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate e comunicate dal futuro incaricato di ricerca alla Struttura.
2. Decadono, altresì dall'attribuzione dall'incarico di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni di cui all'art.15 del presente Regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
5. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione che ne costituisce il presupposto.
6. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Struttura, dando un preavviso non inferiore a 30 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. In caso di mancato preavviso da parte dell'incaricato, l'Ateneo tratterà o recupererà dall'incaricato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
7. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni normative vigenti.
8. Nei confronti dell'incaricato che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del tutor della ricerca, approvata dall'organo deliberante della Struttura di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 15, reiterato dopo un primo avviso;
 - d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.

Art. 15 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale



- per motivi di ricerca;
- c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) titolarità di assegni di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
 - g) titolarità di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
2. Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto. Il/i vincitore/i della selezione effettua apposta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impegnandosi a comunicare alla Struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
 3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 16 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico definito dall'organo deliberante della struttura con la delibera di cui all'art. 5, comma 2, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, ai sensi del DM n.592 del 6/8/2025 non può in ogni caso essere inferiore a euro 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.81 della legge 27 luglio 1978, n.392. Le eventuali successive modifiche relative al citato trattamento minimo, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art.22, comma 5 della L. n.240/10, saranno direttamente applicate.
3. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

ART. 17 - Svolgimento di ulteriori incarichi

1. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'incarico di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Rettore, su parere motivato del responsabile scientifico e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'incarico di ricerca non determini una situazione di conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di incarichi di ricerca attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.
2. I titolari di incarichi di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, di tutorato o di formazione linguistica a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno accademico, di cui non più di 80 ore per attività di insegnamento, e previo ottenimento da parte del titolare dell'incarico di ricerca della relativa autorizzazione rilasciata dal direttore del dipartimento sentito il tutor, laddove previsto.

ART. 18 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca

1. L'incaricato alla ricerca è tenuto a svolgere l'attività di ricerca oggetto dell'incarico personalmente, ed ha diritto di avvalersi, per tale fine dei mezzi e delle attrezzature della Struttura di riferimento. L'attività può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del tutor e della Struttura di riferimento.



2. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Tutor, il quale è tenuto a verificarle.
3. I titolari di incarichi di ricerca sono tenuti a rispettare quanto previsto nel Codice etico e di comportamento dell'ateneo.
4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. I titolari di incarichi di ricerca non possono richiedere la mobilità interna.
6. Al termine dell'incarico, il titolare dello stesso presenta all'Organo competente della struttura una dettagliata relazione nei modi e nei termini di cui all'art.12 comma 2 lett.) g sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.

Art. 19 – Sospensione dell'incarico di ricerca

1. L'attività oggetto dell'incarico di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e infortunio. I titolari di incarichi di ricerca sono tenuti a comunicare al Responsabile della Struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
2. L'incarico di ricerca può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività previo accordo con la Struttura ed il tutor.
3. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione delle cause di sospensione.

Art. 20 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato dai regolamenti di Ateneo, gli incaricati di ricerca sono inclusi nell'elettorato attivo e passivo previsto attualmente per gli assegnisti di ricerca.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo.